



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 09/11/2016

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 2 COMMA 9 BIS DELLA LEGGE 241/1990, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1 D.L. N. 5/2012 – LEGGE N. 35/2012).

L'anno duemilasedici, addì nove del mese di novembre alle ore 19:30, nella casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti :

	Nome e Cognome	Carica	Presente	Assente
1	VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO	Sindaco	X	
2	ABATE FRANCO	Vice Sindaco	X	
3	FONDRINI ELENA	Assessore	X	
4	GALIMBERTI ANTONELLA	Assessore	X	
5	MALFETTONI ANTONIO	Assessore		X

Totali	4	1
---------------	----------	----------

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Comunale, Dott.ssa Roberta Beltrame.

Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l'ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 2 COMMA 9 BIS DELLA LEGGE 241/1990, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1 D.L. N. 5/2012 – LEGGE N. 35/2012).

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

gli articoli 1, comma, 1 del D.L. 9.02.2012, n. 5 convertito, con modificazioni, in Legge 4.04.2012, n. 35, e l'art. 13, comma 1, del D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito, con modificazioni, in Legge 7.08.2012, n. 134, hanno innovato l'articolo 2, comma 9, della Legge 7.08.1990, n. 241, introducendo i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies e prescrivendo che:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

PRESO ATTO che le richiamate disposizioni rafforzano le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione e prevedono in ciascuna Amministrazione una sorta di "commissariamento interno" del soggetto, titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale, che non osservi i termini prescritti, attribuendo il potere sostitutivo agli organi tecnico-amministrativi, a conferma del principio generale di distinzione tra le competenze della sfera politica e quelle riconducibili alla sfera gestionale.

Visto l'art. 2 comma 1 della legge 241/90 che recita:

Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un

provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo;

VISTO l'art. 2 bis della legge 241/90 che prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che la Legge 6.11.2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione"

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (articolo 1, comma 9, lettera d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alla amministrazione la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione (articolo 1, comma 15);
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9, lettera d), nel sito web istituzionale (articolo 1, comma 28);
- obbliga le amministrazioni a rendere accessibili agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai procedimenti amministrativi che li riguardano: stato della procedura, i tempi, ufficio competente (articolo 1, comma 30).

DATO ATTO che:

- l'articolo 97, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in virtù del quale "il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";

PRESO ATTO che occorre individuare il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo ex art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990.

RITENUTO, in ragione della struttura organizzativa del Comune e del sistema delle competenze, risultante dal vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 82 del 14.12.2010 e s.m.i., di articolare l'attribuzione del potere sostitutivo, in caso di inerzia del funzionario preposto all'atto e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso, nel seguente modo:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un Responsabile diverso dal titolare di posizione organizzativa, sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del titolare di posizione organizzativa, il Segretario Comunale, quale figura apicale dell'Ente, procederà in sua sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal titolare di posizione organizzativa, sarà il Segretario Comunale a procedere in sostituzione dello stesso;
- qualora il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato potrà rivolgersi al Segretario Comunale, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento in base all'art. 2 comma 9 ter della Legge n. 241/1990;

VISTO l'allegato schema di richiesta di intervento sostitutivo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole formulato dal responsabile servizio Personale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.lgs. 18.08.2000, n° 267.

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della legge 241/1990 di articolare - in ragione della struttura organizzativa del Comune e del sistema delle competenze - l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nel seguente modo:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un Responsabile diverso dal titolare di posizione organizzative, sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del titolare di posizione organizzative, il Segretario Comunale, quale figura apicale dell'Ente, procederà in sua sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal titolare di posizione organizzativa, sarà il Segretario Comunale a procedere in sostituzione dello stesso;
- qualora il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato potrà rivolgersi al Segretario Comunale, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento in base all'art. 2 comma 9 ter della Legge n. 241/1990;

2. Di dare atto che, qualora il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato potrà rivolgersi al Segretario Comunale affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o attraverso la nomina di un Commissario, in base all'art. 2 comma 9 ter della Legge n. 241/1990.

3. Di approvare il modello di richiesta di intervento sostitutivo, che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

4. Di disporre che i Responsabili dei procedimenti di competenza indichino, in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del Responsabile con potere sostitutivo.

5. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i titolari di posizione organizzativa (affinché ne diano comunicazione anche al personale di competenza), al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione;

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", Sez. Altri Contenuti.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento.

VISTO L'ART. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :

Il Sindaco
Claudio Giorgio Veneziano

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente
